

**Decreto del Ministero dell'Interno del 22/01/1987
Integrazione al decreto ministeriale 10 settembre 1986 concernente
nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti
sportivi.**

Testo:

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento di esecuzione;

Visto il proprio decreto 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 1986, concernente Nuove norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi;

Rilevata la necessità di dover integrare il predetto decreto con una specifica previsione che, in presenza di particolari esigenze e assicurati comunque gli aspetti globali della sicurezza, consenta, attraverso la prescrizione di particolari accorgimenti tecnici, di derogare alla applicazione integrale delle norme contenute nel decreto medesimo;

DECRETA:

Dopo l'art. 20 del decreto ministeriale 10 settembre 1986, meglio specificato in premessa, è inserito il seguente articolo:

Art. 20-bis.

- Ove per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni contenute nel presente decreto, il Ministero dell'interno, sentita la Commissione impianti sportivi (CIS) del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) di cui al regio decreto-legge n. 302 del 2 febbraio 1939, e successive modificazioni, ha facoltà di concedere specifiche deroghe nei casi in cui, attraverso l'adozione di particolari accorgimenti tecnici, venga comunque assicurato agli impianti un grado di sicurezza non inferiore a quello risultante dalla attuazione integrale delle presenti norme.

Di detta commissione fa parte un dirigente tecnico dell'organizzazione centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'istanza di deroga deve essere inoltrata al comitato provinciale del C.O.N.I. che ne curerà l'inoltro, con proprio motivato parere, alla commissione di cui ai commi precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.